

# ORGANISMO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO COLLABORATIVO (ORECOL)

## CODICE DI CONDOTTA DEI COMPONENTI

APPROVATO NELLA RIUNIONE DEL 2 marzo 2023

### PREMESSA:

- L'art. 2, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”* prevede che le pubbliche amministrazioni *“estendono per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal presente codice e tutti collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche...”*;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-1717 del 13 luglio 2015 ha dettato ulteriori regole di condotte integrative di quelle previste dal richiamato D.P.R. n. 62/2013, disponendone l'applicazione a tutti i dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato del ruolo della Giunta Regionale, ai dipendenti in comando o in distacco presso il ruolo della Giunta Regionale, al personale in servizio presso gli uffici di comunicazione, ai dirigenti ed ai direttori, nonché ai consulenti, ai collaboratori esterni, ai prestatori d'opera, ai professionisti ed ai fornitori che collaborano con la Regione Piemonte, per quanto compatibile;
- Appare opportuno fissare per i Componenti dell'Organismo regionale per il controllo collaborativo (ORECOL), istituito con l.r. n. 27 del 8 novembre 2021, doveri di comportamento ispirati a più stringenti regole di correttezza, lealtà, integrità, imparzialità, al fine di garantirne l'assoluta indipendenza, autonomia e il prestigio dell'Organismo stesso;
- I doveri di comportamento, pure in assenza di una responsabilità disciplinare, devono essere puntualmente rispettati da tutti Componenti esterni dell'Organismo;
- L'indipendenza e l'imparzialità dei Componenti sono assicurate anche dal regime delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi, previsto dall'art. 2 della legge regionale n° 27/2021;
- I Componenti dell'Organismo regionale per la vigilanza collaborativa (ORECOL), al fine di fedelmente adempiere in posizione di indipendenza e autonomia al mandato conferito, si impegnano ad osservare lealmente tutte le disposizioni contenute nel presente codice di condotta

## IL CODICE DI CONDOTTA

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 - Definizioni

Nel presente testo:

- A) l'espressione “Codice” indica il “Codice di condotta dei Componenti di Orecol”;
- B) l'espressione “Organismo” indica l'Organismo regionale per il controllo collaborativo (Orecol);
- C) l'espressione “Presidente” indica il Presidente dell'Organismo;

D) l'espressione "Componenti" indica i Membri interni dell'Organismo, nominati dal Consiglio o dalla Giunta regionale, compreso il Presidente;

E) l'espressione "Segreteria" indica le risorse individuate a tale fine dalla Regione.

### **Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione**

1. Il Codice si applica ai Componenti dell'Organismo nominati dal Consiglio e dalla Giunta regionale.

2. Ai Componenti dell'Organismo individuati dall'art. 2, comma 1, della l.r. n. 27/2021 si applicano le norme di legge, regolamentari e comportamentali previste per i Dirigenti della Giunta regionale.

3. I doveri di comportamento sono ispirati ai più generali doveri di integrità, lealtà, imparzialità e riservatezza cui deve uniformarsi la loro azione, conformemente alla posizione di autonomia e indipendenza riconosciuta all' Organismo, ai compiti di indirizzo, verifica, vigilanza, valutazione e supporto ad esso affidati e alla trasparenza delle attività svolte, nonché al dovere, di cui all'articolo 54 della Costituzione, di adempiere le funzioni affidate con disciplina e onore.

4. I doveri di comportamento previsti dal codice di condotta sono applicabili ai Componenti a far data dall'approvazione di tale Codice.

## **TITOLO II INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ**

### **Art. 3 – Incompatibilità**

I Componenti di ORECOL presentano ogni anno al Presidente della Giunta regionale una dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità o di inconferibilità, anche sopravvenute alla nomina, previste dalla legislazione vigente, statale e regionale.

### **Art. 4 - Incarichi esterni e interessi economici o finanziari in conflitto con le funzioni dell'Organismo**

1. Per la partecipazione a conferenze, convegni e seminari o altre occasioni pubbliche, che abbiano ad oggetto le funzioni attribuite e le attività svolte dall'Organismo, i Componenti richiedono preventiva autorizzazione al Presidente della Giunta regionale e non accettano compensi o retribuzioni. Qualora sia stabilito un compenso, questo è devoluto al bilancio di Regione Piemonte. La disposizione di cui nanzi non trova applicazione per la partecipazione ad attività di formazione, essendo sufficiente la mera preventiva comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

2. I Componenti non possono ricoprire, a titolo gratuito o oneroso, cariche in fondazioni, associazioni o altri organismi *no profit*, qualora si tratti di Organismi che possano trovarsi in conflitti di interesse con Orecol;

3. I Componenti sono tenuti a comunicare annualmente al Presidente della Giunta regionale cariche e gli incarichi rivestiti, ivi comprese quelle rivestite dal coniuge, dal convivente e dai parenti e affini entro il secondo grado, qualora possano dare luogo a conflitti di interesse o comunque a conflitto con i doveri concernenti il proprio mandato.

4. I Componenti hanno l'obbligo di dichiarare annualmente ad Orecol le attività di carattere economico- finanziario, commerciale, professionale e di consulenza svolte, personalmente o dal coniuge, dal convivente e dai parenti e affini entro il secondo grado, che possano determinare un conflitto con i doveri attinenti al loro mandato. In tale ultimo caso, i Componenti comunicano gli interessi, le quote di capitale e le partecipazioni possedute in attività imprenditoriali, non acquistate in mercati regolamentati.

#### **Art. 5 - Partiti politici e organizzazioni sindacali**

1. I Componenti, nell'esercizio delle attività dell'Organismo, non ostentano in alcun modo la loro appartenenza o le loro preferenze per determinati partiti politici e associazioni sindacali, serbando, sul punto, un doveroso e opportuno riserbo.

2. La nomina a Componente di organi di indirizzo politico in pubbliche amministrazioni, ovvero in organismi *in house* o in controllo regionale, è incompatibile con la permanenza nella carica di Componente Orecol.

#### **Art. 6 - Partecipazione ad associazioni occulte o segrete**

I Componenti non aderiscono ad associazioni segrete o occulte.

#### **Art. 7 - Obbligo di astensione**

1. I Componenti hanno l'obbligo di astenersi da ogni decisione su argomenti riguardanti interessi propri, del coniuge, del convivente o dei parenti e affini entro il secondo grado, ovvero di persone che frequentino abitualmente. A tal fine valutano con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi e ne danno immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale, astenendosi da ogni attività, anche di natura istruttoria, relativa a deliberazioni dell'Organismo. Ove ricorrano situazioni di incompatibilità hanno l'obbligo di segnalarlo, senza indugio, al Presidente della Giunta regionale.

2. Nel caso in cui un conflitto di interessi, anche potenziale, riguardi argomenti da trattare nella seduta dell'Organismo, i Componenti, anche in caso di mancata partecipazione alle relative attività istruttorie, si astengono dal prendere parte alla discussione ed alla votazione sulla pratica, allontanandosi dalla seduta e facendovi, poi, rientro soltanto al termine della predetta discussione e votazione.

#### **Art. 8 - Obblighi di dichiarazione**

1. I Componenti presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno, una comunicazione contenente le dichiarazioni previste dal Codice.

2. Le comunicazioni sono custodite in un archivio riservato presso la Segreteria.

3. La mancata o tardiva presentazione o la presentazione di dichiarazioni non veritiere, incomplete o reticenti costituiscono violazione del Codice e sono segnalate per la valutazione dei provvedimenti ritenuti necessari o opportuni, non escluso quello del definitivo allontanamento dell'interessato dall'Organismo, per revoca dell'incarico.

### **TITOLO III CONDOTTA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI**

#### **Art. 9 - Doveri di diligenza e di operosità**

I Componenti adempiono alle proprie funzioni con lealtà, diligenza e operosità, partecipando con assiduità alle sedute, alle attività preparatorie e ai lavori dell'Organismo e approfondendo le conoscenze nei settori in cui svolgono la propria attività.

#### **Art. 10 - Modalità di impiego delle risorse dell'amministrazione**

I Componenti curano che i mezzi, le dotazioni e le risorse d'ufficio siano utilizzate esclusivamente per il perseguimento di finalità istituzionali e secondo canoni di economicità.

#### **Art. 11 - Integrità**

1. I Componenti non utilizzano la propria carica o le informazioni acquisite in occasione e nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, per perseguire fini o conseguire

benefici privati; non si avvalgono, inoltre, della posizione che ricoprono nell'Organismo per conseguire indebite utilità.

2. I Componenti sono tenuti a comunicare al Presidente della Giunta regionale le condotte poste in essere da altri Componenti destinate a condizionarne i comportamenti e le decisioni dell'Organismo, o costituenti violazioni del codice di condotta.

#### **Art. 12 - Regali e altre utilità**

1. I Componenti non accettano, in nessun caso, per sé o per altri, regali o altre utilità da soggetti operanti nei settori sottoposti ai poteri di indirizzo, di vigilanza o di controllo dell'Organismo, ivi compresi i cd. regali d'uso di modico valore.

#### **Art. 13 - Riservatezza**

1. I Componenti rispettano il segreto d'ufficio e mantengono riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge e ai regolamenti; non rilasciano dichiarazioni o informazioni sulle deliberazioni, anche istruttorie, dell'Organismo.

2. I Componenti consultano gli atti e i fascicoli direttamente collegati alla loro attività e ne fanno un uso conforme ai doveri d'ufficio.

#### **Art. 14- Comportamento nei confronti del personale amministrativo della Regione e di Segreteria**

I Componenti ispirano il proprio comportamento nei confronti dei funzionari e dipendenti della Regione e del personale della Segreteria Orecol ai canoni di collaborazione e di imparzialità, valorizzandone, all'occorrenza, la competenza professionale.

#### **Art. 15 - Rapporti con i cittadini e i soggetti che interloquiscono con l'Organismo**

1. I Componenti non intrattengono rapporti o comunicazioni con chi abbia comunque un interesse in procedimenti di competenza dell'Organismo, qualora si tratti di rapporti che possano compromettere la loro indipendenza di giudizio e di decisione, anche sotto il profilo dell'apparenza esterna.

2. Nei rapporti con i Cittadini e con i soggetti che a vario titolo interloquiscono con l'Organismo, compresi i portatori di interessi particolari, i Componenti tengono un comportamento corretto, distaccato, disponibile e rispettoso della personalità e della dignità altrui e respingono ogni pressione, segnalazione o sollecitazione comunque diretta ad influire indebitamente sui tempi e sui modi di deliberazione dell'Organismo, informandone immediatamente il Presidente.

#### **Art. 16 - Comportamenti nella vita sociale**

Nella vita sociale i Componenti ispirano la loro azione a principi di correttezza, sobrietà, integrità; evitano comportamenti che possano pregiudicare la loro immagine di integrità, indipendenza e imparzialità o l'immagine e il prestigio dell'Organismo.

### **TITOLO IV APPLICAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA**

#### **Art. 17 - Effettività del Codice**

La violazione grave e reiterata dei doveri previsti dal Codice è segnalata dal Presidente dell'Organismo al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale per quanto di rispettiva competenza.

**Art. 18 – Entrata in vigore**

Il Codice entra in vigore dal giorno successivo alla adozione da parte dell'Organismo.

Torino, 2 marzo 2023